

N. RG. P.U. /2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Giudice delegato,

nel procedimento unitario promosso da

(n. /2024 R.G.P.U.),

visto il ricorso depositato in data 15.01.2025 nell'interesse della società di cui sopra e con il quale si richiede di "...inaudita altera parte, ex art. 55, comma 2, CCII, salva successiva instaurazione del contraddittorio con il

, con e con

- inibire ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, al in liquidazione, in persona del Curatore, ad

in persona del legale rappresentante pro tempore, a

, in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto meno sino all'omologazione del concordato preventivo, l'instaurazione

di azioni cautelari (ivi comprese quelle dirette ad ottenere provvedimenti d'urgenza) e la prosecuzione/riattivazione delle esecuzioni pendenti e dichiarate improseguibili, aventi ad oggetto la partecipazione totalitaria di

in (Tribunale Roma, rge /2023) e l'immobile sito in Spoleto (Tribunale Spoleto, rge 100/2022)", domandandosi, pertanto, la concessione delle misure cautelari di cui all'art. 54 c. 1 CCII;

visto l'art. 55 comma 2 CCII, il quale prevede che – tra l'altro – nel caso di cui all'art. 54 comma 1 CCII, il giudice – sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e "quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del



provvedimento provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni”;

ritenuto come ricorrano i presupposti per la concessione del provvedimento richiesto *inaudita altera parte* in accoglimento della istanza formulata;

osservato, infatti, in punto di ammissibilità della istanza proposta in concomitanza con la scadenza del termine stabilito per le misure protettive, come – salva ed impregiudicata una diversa valutazione all’esito della fissanda udienza – la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive non paia, di per sé, astrattamente ostativa alla concessione di specifiche misure cautelari volte ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari, considerato come le stesse – diversamente dalle misure protettive - non hanno carattere generalizzato verso tutti i creditori e nei confronti dell’intero patrimonio del debitore, ma riguardano solo alcuni beni compresi nel patrimonio della ricorrente;

osservato ancora, in punto di *fumus*, come – decretata l’ammissione della società alla procedura di concordato, non essendo stati segnalati comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 106 CCII – nella relazione ex art. 107 CCII, depositata il 23.12.2024, il Commissario giudiziale, Dott.ssa Susanna Bugiardi, abbia concluso – ampiamente motivando le medesime conclusioni – evidenziando che la proposta formulata dalla ricorrente consenta di addivenire ad una soddisfazione dei creditori non deteriore rispetto a quella ragionevolmente rinveniente dalla liquidazione del patrimonio societario;

ritenuto, pertanto, come si apprezzi, *prima facie*, l’effettiva strumentalità delle misure domandate per la salvaguardia degli effetti della procedura in corso;

osservato, altresì, dal punto di vista del *periculum*, che la intervenuta cessazione delle misure protettive in data 15.01.2025, a fronte della perdurante apertura della procedura concordataria, le cui operazioni di voto devono ancora concludersi, comporta il rischio che le esecuzioni indicate in ricorso ed attualmente sospese (Rge /2022 Trib. Spoleto e Rge /2023 Trib.



Roma), possano essere riattivate dai relativi creditori procedenti e/o intervenuti nelle more della definizione della presente procedura;

considerato come nel ricorso si legga, infatti, che “Il _____ in liquidazione, creditore di _____ aveva già instaurato due esecuzioni contro la Società: una avente ad oggetto l’immobile sito in _____ (esecuzione pendente davanti al Tribunale di Spoleto, rge _____ ’2022), l’altra riguardante la partecipazione totalitaria di _____ (esecuzione presso terzi pendente davanti al Tribunale di Roma, rge _____ ’2023).”

e _____ nonostante la pendenza delle misure protettive, sono intervenute nell’esecuzione immobiliare instaurata dal _____ davanti al Tribunale di Spoleto (rge _____ ’2022) facendo valere le loro pretese”;

ritenuto, ancora, in relazione alla possibilità di concedere la misura richiesta *inaudita altera parte*, che sussista il pericolo per cui, nel tempo occorrente per la convocazione delle controparti, scadute le misure protettive di cui all’art. 54 CCII in data 15.01.2025, specialmente i creditori che hanno già intrapreso iniziative esecutive individuali avrebbero la possibilità di proseguire le azioni esecutive attualmente sospese, in deroga alla *par condicio creditorum*;

ritenuto, ancora come non occorra, allo stato, assumere sommarie informazioni oltre quelle già fornite dal debitore, avuto riguardo – ancora – al corredo documentale già presente nel fascicolo della procedura ed, in particolare, della relazione del Commissario giudiziale;

P.Q.M.

INIBISCE, *inaudita altera parte*, al _____, in persona del Curatore, ad _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’instaurazione di azioni cautelari (ivi comprese quelle dirette ad ottenere provvedimenti d’urgenza) e la prosecuzione/riattivazione delle esecuzioni già



pendenti e dichiarate improseguibili, aventi ad oggetto la partecipazione totalitaria di [redacted] (Tribunale Roma, rge [redacted] 7/2023) e l'immobile della medesima società, sito in Spoleto (Tribunale Spoleto, rge [redacted] 0/2022);

FISSA

L'udienza del **13.02.2025** per la conferma/revoca del presente decreto e per la comparizione delle parti, disponendo che la stessa udienza sia sostituita dallo scambio di note dattiloscritte, da depositare entro il giorno 13.02.2025 **ore 10,00**;

ONERA

La ricorrente di notificare alle controparti sopra menzionate, [redacted] s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore, [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a [redacted] in persona del l.r.p.t., il ricorso ed il presente decreto entro il giorno **24.01.2025**;

ASSEGNA

Alle parti resistenti termine fino al giorno **10.02.2025** per la costituzione ed al Commissario giudiziale, Dott.ssa Bugiardi, medesimo termine per formulare il proprio parere in merito alla funzionalità delle misure richieste per la procedura concordataria e l'utilità deriverebbe dalla loro conferma, in generale, per il ceto creditorio.

Si comunichi alla ricorrente ed al Commissario giudiziale.

Spoleto, 17/01/2025

IL GIUDICE
(Dott.ssa Sara Trabalza)

